

Unione Province d'Italia



UPI

## Statuto UPI

---

Testo approvato dalla XXXV Assemblea generale Congressuale delle Province Italiane

Roma, 10 dicembre 2024



**Art. 1**  
**DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita dal 1908 l'Unione delle Province d'Italia (UPI), in seguito anche solo "Unione". L'UPI è un'associazione senza scopo di lucro e ha sede in Roma.

**Art. 2**  
**SOCI**

Sono soci dell'Unione, con i diritti e gli obblighi previsti dallo Statuto, le Province italiane e gli altri enti intermedi di area vasta delle regioni a statuto speciale comunque denominati, che abbiano comunicato formale adesione all'UPI. Le Province, e gli altri enti di cui al precedente capoverso, assumono pertanto i diritti e gli obblighi di associate agli effetti del presente Statuto.

**Art. 3**  
**UNIONI REGIONALI**

Le Province e gli altri Enti di cui all'art. 2 esistenti nell'ambito di ciascuna Regione, si riuniscono nelle rispettive Unioni regionali, secondo criteri di piena autonomia. Le Unioni regionali, sulla base di idonee forme di coordinamento, concorrono alla definizione e all'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dall'Unione nazionale. Nel caso in cui in una regione non sia costituita l'Unione regionale, l'UPI ne promuove la costituzione.

In particolare, le Unioni regionali sono interlocutrici primarie e di rappresentanza delle politiche provinciali e degli altri Enti di cui all'art. 2 nei confronti delle rispettive Regioni. Per la migliore attuazione delle politiche regionali, le Unioni regionali si raccordano e collaborano attraverso idonee forme, con le altre Associazioni delle autonomie locali.

I Presidenti delle Unioni Regionali sono componenti di diritto del Comitato Direttivo Upi come previsto dall'articolo 5 lettera b) del presente Statuto.

**Art. 4**  
**SCOPI**

L'Unione promuove e valorizza l'attività delle Province, e degli altri Enti di cui all'art. 2, quali istituzioni locali esponenziali delle comunità del loro territorio, per realizzare un ordinamento amministrativo che attui i principi di autonomia e democrazia previsti nella Costituzione e nella Carta europea delle autonomie locali.

L'UPI rappresenta le Province e gli altri Enti di cui all'art. 2 nei confronti del Parlamento, del Governo e degli altri organi centrali dello Stato, degli organismi comunitari nonché, d'intesa con le Unioni regionali interessate, nei confronti delle Regioni.

L'UPI cura gli interessi delle Province e degli altri Enti di cui all'art. 2 e intraprende iniziative di ricerca, di studio, di divulgazione, che consentano di stimolare e promuovere lo sviluppo dell'ente provincia e degli altri Enti di cui all'art. 2 sotto i profili dell'efficienza e dell'efficacia amministrativa, della trasparenza, della partecipazione popolare, dell'equilibrio di genere e delle pari opportunità.

**Art. 5**  
**ORGANI**

Sono organi dell'Unione

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Comitato direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Essere Presidente o consigliere, provinciale e degli altri Enti di cui all'art. 2, in carica è condizione preliminare e necessaria per poter far parte di qualsiasi organo dell'Unione. In attuazione del principio di democrazia paritaria gli organi dell'Unione sono costituiti in modo da garantire l'equilibrio della rappresentanza di genere.

La carica di membro di uno degli organi dell'Unione si perde automaticamente cessando dalle funzioni di Presidente o consigliere, provinciale e degli altri Enti di cui all'art. 2. Il Comitato Direttivo resta in carica fino allo svolgimento dell'Assemblea generale congressuale convocata per l'elezione del Presidente.



**Art. 6**  
**L'ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea generale è costituita:

- a) dai Presidenti di Provincia e degli altri Enti di cui all'art. 2 o loro delegati;
- b) dai Presidenti delle Unioni regionali o loro delegati;
- c) da un numero di consiglieri pari ad uno ogni 300.000 abitanti o frazioni eletti dalle rispettive Unioni regionali, garantendo comunque la presenza di almeno un consigliere per ogni Provincia e per ognuno degli altri Enti di cui all'art. 2.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria su richiesta di un quarto dei suoi componenti o per decisione del Comitato Direttivo nonché su richiesta di almeno quattro Unioni regionali e comunque almeno una volta l'anno.

**Art. 7**  
**COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea generale:

- a) discute i problemi e gli aspetti più importanti della vita e dell'azione delle Province e degli altri Enti di cui all'art. 2;
- b) determina gli indirizzi politici e programmatici dell'azione dell'Unione;
- c) propone agli altri organi dell'Unione indicazioni ed orientamenti sui temi amministrativi e legislativi che riguardano l'attività delle Province e degli altri Enti di cui all'art. 2;
- d) elegge il Presidente dell'Unione;
- e) approva le modifiche dello Statuto;
- f) delibera eventuali esclusioni di associate per azioni in contrasto con gli scopi dell'Unione;
- g) esamina ogni altra questione che sia ad essa sottoposta dal Comitato Direttivo.
- h) fissa l'entità del contributo associativo annuale.

In assenza di deliberazioni di variazione, il contributo associativo annuale è in ogni caso adeguato ogni tre anni in base all'indice di rivalutazione dei prezzi ISTAT.

L'Assemblea generale, rinnovata ai sensi dell'art. 6, come Assemblea congressuale, si riunisce entro 60 giorni dalla scadenza del mandato amministrativo nell'Ente di appartenenza del Presidente dell'Associazione per il rinnovo degli organi dell'Unione.

L'Assemblea Generale delibera validamente a maggioranza dei presenti.

**Art. 8**  
**CONVOCAZIONE E RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea è convocata dal Presidente su decisione del Comitato Direttivo, per mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno 30 giorni prima della data di riunione. Le associate che intendano proporre l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno dell'Assemblea devono farli pervenire al Presidente almeno 10 giorni prima della data di riunione e il Presidente dovrà darne notizia agli organi direttivi della Associazione e alle associate almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea.

**Art. 9**  
**IL COMITATO DIRETTIVO**

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente dell'UPI, dai Presidenti delle Unioni regionali e da dodici componenti nominati dal Presidente. Tali cariche non sono cumulabili con altre dell'Unione.

Il Comitato Direttivo:


- a) adotta tutti i provvedimenti necessari che non siano, a termine del presente Statuto, riservati ad altri organi dell'Unione;
- b) ratifica le nomine dei rappresentanti dell'Unione nelle sedi istituzionali;
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) nomina il Collegio dei revisori dei conti;
- e) definisce gli indirizzi per l'organizzazione della struttura.

Il Comitato Direttivo delibera validamente a maggioranza dei presenti.

**Art. 10**  
**IL PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta l'Unione e ne è il legale rappresentante. Presiede l'Assemblea generale e il Comitato Direttivo. Nomina fino a quattro Vicepresidenti e può assegnare deleghe ai componenti del Comitato direttivo. Cura l'attuazione delle decisioni politiche assunte dagli organi collegiali dell'Unione.

Il Presidente dura in carica cinque anni, ferma restando la permanenza dei requisiti di cui all'art. 5.



**Art. 11**  
**I VICEPRESIDENTI**

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nelle funzioni di rappresentanza dell'Unione e durano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente assegna deleghe per materie ai vicepresidenti, indicandone uno con funzioni di vicario.

**Art. 12**  
**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi nominati dal Comitato Direttivo tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti e svolge compiti di verifica e controllo contabile. Il Collegio elegge fra i suoi componenti il Presidente, il quale riferisce al Comitato Direttivo sulla regolarità dei rendiconti in sede di approvazione degli stessi.

Il Collegio dura in carica 3 anni.

**Articolo 13**  
**PROMOZIONE DELLE AUTONOMIE LOCALI**

L'UPI collabora con le altre associazioni delle istituzioni locali per promuovere, ad ogni livello, la costituzione di un sistema unitario di rappresentanza delle autonomie locali.

L'UPI tutela e rappresenta gli interessi delle Province e degli altri Enti di cui all'art. 2 nei rapporti con le altre istituzioni, con le organizzazioni politiche, economiche, sindacali e sociali nazionali, europee e internazionali.

In particolare, l'UPI tiene stabili rapporti con l'ANCI e la Conferenza delle Regioni per il coordinamento delle attività nell'ambito delle sedi di raccordo istituzionale italiane ed europee.

**Art. 14**  
**DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore generale, nominato dal Comitato direttivo, è responsabile della struttura e ne definisce l'organizzazione.

È capo del personale dell'Unione e sovrintende al regolare svolgimento degli uffici e delle società. Predispose il bilancio preventivo e consuntivo. Partecipa in qualità di segretario alle riunioni degli organi dell'Unione. Cura l'attuazione delle decisioni assunte dagli organi dell'Unione e degli impegni di bilancio.

Coordina il comitato dei Direttori delle Unioni regionali.

**Art. 15**  
**GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

L'UPI redige e approva annualmente il bilancio di previsione e un rendiconto economico e finanziario.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'UPI è obbligata a devolvere il patrimonio dell'associazione, in un'ottica puramente "non profit" ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta per legge.

**Art. 16**  
**NORME TRANSITORIE**

Fino all'elezione dei nuovi organi di governo degli enti di area vasta delle regioni a statuto speciale, partecipano all'Assemblea generale, con diritto di voto, i commissari e gli amministratori straordinari aderenti all'UPI, o loro delegati.

**Art. 17**  
**NORME FINALI**

Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato dal momento della sua votazione e approvazione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice civile.

